



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1699

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. GIAMPAOLO TEODORO TRESOLDI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 849 del 27 luglio 2017 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi, nato a Vaprio D'Adda (MI) il 27 maggio 1978;

VISTA la nota del 16 settembre 2019 (prot. n. 66532 di pari data) con la quale Fideuram S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 26 febbraio 2020 (prot. n. 10122 di pari data) e del 6 agosto 2020 (35292 di pari data) con cui Fideuram S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 28 gennaio 2021 (prot. n. 6399/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, tra l'altro, al Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi ai sensi



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver violato i canoni di diligenza correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, in particolare, per avere:

- praticato agevolazioni in favore dei clienti, accreditando loro somme di denaro in assenza dell'autorizzazione dell'Intermediario;
- violato le procedure e i codici interni di comportamento dell'Intermediario attraverso condotte personali dallo stesso vietate;

RILEVATO che, con note del 4 febbraio 2021 (prot. nn. 7895 e 7897 di pari data), il Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'8 febbraio 2021 (prot. nn. 8459 e 8470 di pari data) con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi, svoltasi in data 11 febbraio 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con ulteriore nota del 4 febbraio 2021 (prot. n. 7898 di pari data), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in data 8 febbraio 2021 (prot. n. 8470 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 24 maggio 2021 – tramessa in pari data anche al consulente e all'Intermediario presso il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 37580/21) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, né il Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi né l'Intermediario interessato si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- per le violazioni relative all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari - consistenti nell'aver accreditato somme di denaro alla clientela in assenza dell'autorizzazione dell'Intermediario, nonché nell'aver effettuato operazioni personali in violazione delle procedure e dei codici interni di comportamento - non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Nel caso di specie, va considerato, da un lato, l'esistenza di una duplice condotta violativa delle regole di diligenza e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio verificatosi ai danni dei clienti interessati a seguito delle condotte del consulente;
- con riferimento all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta agli atti nessun precedente disciplinare a suo carico né risulta pervenuto alcun reclamo da parte dei clienti;
- con riguardo all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte sia dinanzi all'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento, ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Giampaolo Teodoro Tresoldi, nato a Vaprio D'Adda (MI) il 27 maggio 1978, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti